

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1994

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud per tener conto di talune carni provenienti dall'Uruguay

(94/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti, tra l'altro, dall'Uruguay, sono state stabilite con la decisione 93/402/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/576/CEE⁽⁴⁾;

considerando che l'importazione di frattaglie destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia è soggetta a condizioni più rigorose;

considerando che dal giugno 1990 non sono stati ufficialmente accertati focolai di afta epizootica nell'Uruguay; che può essere quindi ammessa l'importazione in provenienza dall'Uruguay di frattaglie ovine destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;

considerando che è necessario modificare conseguentemente la decisione 93/402/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, lettera c), i termini « di bovini » o « bovine » sono soppressi;
- b) l'allegato II è sostituito dall'allegato A della presente decisione;
- c) alla fine dell'allegato III, parte 2 è aggiunto l'allegato B della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 34.

ALLEGATO A

* ALLEGATO II

Versione n. 01/94

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)

Paese	Territorio	Carni fresche				Carni fresche disossate				Frattaglie							
		Specie				Specie				bovine				PT (°)	ovine		
		Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	CU (°)	PC (°)						
											1	2	3			4	
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	
	AR-1	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B	B	
	AR-2	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	E	E	F	—	
	AR-3	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F	—	
	AR-4	—	—	—	D	A	C	—	D	—	—	—	E	E	F	—	
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	
	BR-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	
Cile	CL	B	B	—	D	B	B	—	D	B	B	B	B	B	B	B	
	CO	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	
Colombia	CO-1	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	
	CO-3	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	
	PY	—	—	—	D	A	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	
Uruguay	UY	—	—	—	D	A	C	—	D	—	E	—	E	E	F	G	

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, parte 2 della decisione 93/402/CEE che devono accompagnare ciascuno dei prodotti conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione 93/402/CEE.

(°) CU: Consumo umano

PC: Destinati alla fabbricazione di prodotti cotti a base di carni

1 = cuori
2 = fegati
3 = muscoli masseteri
4 = lingue
quali descritti all'articolo 1, lettera c) della decisione 93/402/CEE

PT: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari •

ALLEGATO B

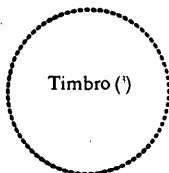
« Modello G »

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1) le frattaglie destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ sopra descritte derivano :
 - da ovini che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 93/402/CEE della Commissione con il codice ..., versione n. ..., per animali di età inferiore a tre mesi,
 - da ovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione degli ovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
 - da ovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
 - da ovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;
- 2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;
- 3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore ;
- 4) data della macellazione ⁽²⁾ ;
- 5)

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole,
accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

⁽¹⁾ Si possono importare solamente le seguenti frattaglie ovine per la fabbricazione di alimenti per animali domestici : fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente. Possono essere importati anche i polmoni puliti da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi e i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati. Ogni importazione è permessa unicamente nel quadro di un sistema di canalizzazione quando il prodotto è stato sottoposto ai controlli e ai trattamenti termici previsti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione.

⁽²⁾ Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di carni ottenute da animali macellati anteriormente alla data d'inclusione del territorio di riferimento nell'allegato I o durante un periodo in cui la Commissione delle Comunità europee ha adottato misure restrittive.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. »